

N. 04297/2014REG.PROV.COLL.
N. 07236/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in revocazione n. 7236 del 2013, proposto dal Comune di Rodi Garganico, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Pio Salvatore Dattoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Follieri e Giovanni Maggiano, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai difensori, presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

nei confronti di

Acquedotto pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la revocazione

della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 4613 del 17 settembre 2013;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio Pio Salvatore Dattoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Enrico Follieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 7236 del 2013, il Comune di Rodi Garganico propone istanza per la revocazione della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 4613 del 17 settembre 2013 con la quale sono stati riuniti e decisi due diversi appelli, proposti entrambi dal Comune di Rodi Garganico rispettivamente, quanto al ricorso n. 5596 del 2012, per la riforma della sentenza del T.A.R. della Puglia, sezione terza, n. 924 del 2012; e quanto al ricorso n. 1082 del 2013, per la riforma della sentenza dello stesso giudice, n. 6 del 2013, entrambe rese tra le parti e concernenti l'ottemperanza della sentenza di quel T.A.R., sezione prima, n. 3402 del 2010.

Con la sentenza oggi revocanda, questa Sezione, ritenuta corretta l'individuazione del giudice dell'ottemperanza nel T.A.R., aderiva alla posizione del primo giudice in merito alle modalità di quantificazione del

danno espropriativo subito dal privato e riteneva inadempienti le amministrazioni di fronte al puntuale decisum in ordine alle modalità di risarcimento.

Conclusivamente, la Sezione, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riuniva, respingendo gli appelli principali del Comune di Rodi Garganico e l'appello incidentale della Acquedotto pugliese s.p.a. e dichiarando improcedibili gli appelli incidentali del Sig. Dattoli, confermando così le impugnate sentenze. Ne seguiva inoltre la compensazione integrale delle spese del grado di giudizio.

Contestando le statuizioni della sentenza, la parte ricorrente ne chiede la revocazione, evidenziando l'errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, sia in rapporto all'errore rescindente che a quello rescissorio, evidenziando come la sentenza di prime cure non contenesse una stringente indicazione delle modalità di esecuzione, tale da farne ritenere la sua inottemperanza.

Alla pubblica udienza del 5 giugno 2014, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è inammissibile, non superando il vaglio rescindente, e tale va dichiarato entro i termini di seguito precisati.
2. - Con l'unica ragione rescindente, il Comune ricorrente lamenta l'errore di fatto revocatorio dovuto alla mancata considerazione dell'intervenuta ottemperanza alla sentenza parziale n. 924 del 2012 del T.A.R. della Puglia, provvedendo ad adottare il provvedimento dovuto entro il termine di giorni 60. In questo modo, essendosi concretizzata la volontà del giudice, il mancato riconoscimento di tale elemento configurerebbe errore di fatto

revocatorio, sufficiente a giustificare l'accoglimento del ricorso proposto.

2.1. - La censura non può essere condivisa.

Occorre in primo luogo evidenziare come la circostanza dell'avvenuto adempimento o, al contrario, della mancata ottemperanza alle decisioni del T.A.R., lungi dall'essere stato oggetto di una mera percezione dei fatti, è stato accuratamente scrutinato nella sentenza revocanda, essendo oggetto del contendere.

Si legge, infatti, nella sentenza di questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 4613 del 17 settembre 2013, al punto 3.2.: “Quanto alla asserita avvenuta integrale esecuzione della sentenza non definitiva, nella parte in cui il Tar ha assegnato al Comune il termine di 60 giorni per l'emanazione del provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 (acquisizione sanante) e successivi 15 giorni per la liquidazione del relativo indennizzo, deve rilevarsi come, avuto riguardo alla portata dispositiva della pronuncia, gli obblighi ivi indicati non siano stati integralmente eseguiti entro i termini assegnati, scaduti i quali, secondo la medesima decisione, il Comune è tenuto a restituire il suolo, previa rimozione delle opere realizzate.

“Se, invero, per un verso può convenirsi con il Comune sul fatto che il Consiglio Comunale abbia provveduto, nel termine di 60 giorni dall'assunzione al protocollo del Comune della sentenza del Tar, alla deliberazione della disposizione ai fini dell'acquisizione, il cui effetto traslativo è sospensivamente condizionato al buon fine degli adempimenti indicati al 4° comma dell'art. 42 bis, altrettanto non può dirsi in merito alla liquidazione dell'indennizzo, per il quale il Comune disponeva di un ulteriore termine di 15 giorni e che non è mai avvenuta.

“Diversa dalla liquidazione dell’indennizzo, cui il Tar ha ancorato l’esecuzione dell’obbligo conformativo, deve infatti considerarsi la liquidazione dell’indennità provvisoria, secondo le modalità di cui all’art. 20, comma 14 D.P.R. 327/2001, che, sebbene rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis, non acquista valore ai fini dell’esatta esecuzione del giudicato, secondo quanto stabilito dal Tar nella sentenza non definitiva, sotto tale profilo non appellata dal Comune.

“Pertanto, deve ritenersi corretta la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha rilevato l’inottemperanza alla propria decisione.”

Se ne evince che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la questione in esame, ossia l’avvenuto o mancato adempimento del Comune, non è stato oggetto di una mera percezione di fatto agevolmente rilevabile dalla documentazione dedotta, ma elemento acquisito a seguito di una espressa valutazione da parte del giudice, consistente nel giudizio su una fattispecie controversa.

Conformemente alla giurisprudenza in materia (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 20 dicembre 2013 n. 6174), ai sensi degli artt. 395 n. 4 del c.p.c. e 106 del c.p.a. l'errore di fatto revocatorio deve derivare da una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che ingeneri l'erronea convinzione circa l'esistenza di un falso presupposto, incontestabilmente risultante come inesistente, ovvero l'inesistenza di un presupposto, incontestabilmente risultante come esistente, dalla quale dipenda la decisione, quale suo elemento decisivo, e deve altresì trattarsi di un punto non controverso e sul quale la decisione non ha espressamente motivato. Tale errore non ricorre quando la decisione è il risultato di un eventualmente erroneo, inesatto o incompleto

apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico d'interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici, ipotesi che può dar luogo, tutt'al più, ad un errore di giudizio, inidoneo a fondare la domanda di revocazione.

3. - Il ricorso è quindi ex se inammissibile, non superando il vaglio rescindente, il che consente di non prendere posizione sulle altre ragioni di censura proposte. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione n. 7236 del 2013;
2. Condanna il Comune di Rodi Garganico a rifondere a Pio Salvatore Dattoli le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 4.000,00 (euro quattromila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)